

Sentenza n. 359/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32264** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 85034, reso da D'Incà Morena, agente contabile per la riscossione delle entrate di pertinenza dell'Agenzia delle Dogane – Vicenza per l'esercizio 2018, depositato in data 16 ottobre 2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 12 marzo 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da verbale;

FATTO

Con la relazione di irregolarità n. 533 del 16 ottobre 2024, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 85034 reso dall'agente contabile Morena D'Incà, quale agente contabile responsabile della riscossione delle entrate di pertinenza dell'Agenzia delle Dogane-Vicenza, avente ad oggetto i bollettari in consegna.

Rilevava il Magistrato che la sottoscrizione del conto con firma digitale da parte dell'agente contabile è stata attestata, con nota in data 10 ottobre 2019, dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, dr. Massimo Barbiero contestualmente all'apposizione del visto di regolarità amministrativo contabile ai sensi dell'art. 623 del reg. cont. St..

L'attestazione si era resa necessaria stante l'impossibilità di caricare il file originario essendo, nelle more, scaduto il certificato di validità della firma dell'agente.

Il documento, pur riportando in apice al mod X9 (contenente anche il conto di cassa, al quale è stato attribuito il n. 62058), parte a stampa e parte a mano, le diciture "firmato digitalmente" per il direttore dell'Ufficio delle Dogane Ing. Nicola ALTAMURA – il funzionario delegato Salvatore De Meo in merito alla corrispondenza dei contenuti del conto agli atti, con data 15 febbraio 2019 e "firmato digitalmente" per il direttore della Direzione Interregionale per il Veneto e il FVG - Area Procedure e Controlli Settore Dogane ad interim Franco Letrari, senza data, non era corredato delle relative sottoscrizioni, né era stata attestata la loro presenza sul file in possesso della RTS.

Rilevava, inoltre, il Magistrato talune incongruenze tra le date di presentazione e sottoscrizione del conto attestate dalla RTS e quelle risultanti dalla relazione dell'Organo di controllo interno depositata agli atti del conto di cassa (n. 62058), ma avente ad oggetto anche il conto del consegnatario dei bollettari, in data 9 aprile 2024.

Ritenendo, sulla scorta di un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti, che la mancanza di parificazione del conto si traduca

in un assorbente motivo di irregolarità, pur non presentando il conto ulteriori criticità, il Magistrato concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto.

In data 13 febbraio 2025 l'agente contabile provvedeva a depositare una memoria con la quale veniva illustrato l'iter procedurale, dalla presentazione del conto all'Amministrazione fino alla sua trasmissione alla RTS: evidenziava, in particolare, che il conto risultava essere stato regolarmente parificato con firma del Direttore Interregionale come da nota di trasmissione del 29 marzo 2019 prot. n. 12493/RU.

All'odierna udienza, presente l'agente contabile, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale presentato Da Morena D'Incà, agente contabile responsabile della riscossione delle entrate di competenza dell'Agenzia delle Dogane di Vicenza per l'esercizio 2018, mod. X9 relativamente ai bollettari in consegna.

2. In via preliminare, il Collegio ritiene che sussistano elementi sufficienti per superare le contestazioni mosse dal Magistrato istruttore in ordine all'irregolarità del conto connessa alla mancata parificazione del conto giudiziale da parte dell'Amministrazione.

L'agente ha prodotto, unitamente alla memoria difensiva, copia della nota prot. 12493/RU del 29 marzo 2019 con la quale il Direttore Interregionale, Ing. Lettieri, dell'Agenzia delle Dogane, ha trasmesso alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza il conto giudiziale oggetto del presente giudizio, dichiarando che "il predetto conto giudiziale è stato

esaminato e ha superato il previsto riscontro preventivo dello scrivente" e che, pertanto, munito della firma digitale del Dirigente incaricato, veniva inviato per i seguiti di competenza.

L'avvenuta sottoscrizione per parificazione, non attestata dalla RTS all'atto del deposito del conto presso la Sezione e non *aliunde* ricavabile, può ritenersi quindi utilmente certificata anche dalla predetta dichiarazione, proveniente dallo stesso soggetto titolare della relativa competenza.

Tale circostanza appare assorbente rispetto alle incongruenze rilevate dal Magistrato istruttore tra quanto, erroneamente, riportato dalla RTS nella più volte citata attestazione e le risultanze della relazione dell'Organo di controllo interno.

Il difetto di parificazione rilevato dal Magistrato istruttore è, quindi, da imputarsi a carenze della documentazione depositata presso la Sezione da parte della RTS, che ha provveduto all'adempimento quando ormai i certificati delle firme digitali dell'agente e del funzionario delegato alla parifica erano scaduti, tralasciando di attestare la presenza della sottoscrizione per parifica.

3. Nel merito, il conto appare regolare, nulla ostando pertanto alla sua approvazione, con conseguente discarico dell'agente.

Sotto l'aspetto formale, il conto è redatto sullo specifico schema in calce al Mod. X36 (ex Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette) e riporta i contenuti richiesti dall'art. 621 reg. cont. St., ultimo comma, ai sensi del quale *"insieme con il conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari per il rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e di scarico debitamente*

documentato dei bollettari ricevuti. Questo conto, quanto al carico, deve essere in relazione coll'uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario presso l'intendenza di finanza".

Il conto espone:

-una giacenza al 3.12.2017 di 677 bollette;

-un carico in corso di esercizio di 147 bollette;

-utilizzo di 113 bollette nel corso del periodo di gestione;

-una giacenza a fine gestione di 711 bollette.

Dalla relazione dell'Organo di controllo interno, depositata in data 9 aprile 2024, assunta agli atti della Sezione in relazione al conto 62058, non sono emersi elementi di criticità del conto ed è stata confermata la conformità alle scritture dell'Agenzia.

4. Alla luce di quanto suesposto, il conto può essere dichiarato regolare e l'agente può essere ammesso a discarico.

5. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32264 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile Morena D'Incà in relazione al conto giudiziale n. 85034 depositato in data 16 ottobre 2019, lo dichiara regolare e, per l'effetto, discarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 26/11/2025

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo